CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 3 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione con modificazioni*):

Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti di istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti . . 105

Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia . . 107

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il Consigliere nazionale Umberto Rosa, al quale rivolge un cordiale saluto.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri nazionali Balzarini, Bonucci, Calza Bini, Caprino, De Carli, Giovannini, Pagliani, Pallotta.

Raccomanda, a questo proposito, ai camerati Consiglieri che le richieste di congedo siano rivolte impersonalmente, per telegramma o per lettera, alla Presidenza della Camera o agli uffici della Segreteria generale, e non — come qualche volta avviene — per comunicazione verbale o telefonica.

(*È presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Del Giudice).

MANCINI GUIDO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti di istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti. (786)

ANDREOLI, *Relatore*, ricorda che i presidi degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale arrivano alla presidenza attraverso due vie, ma sempre per scelta: sono tratti, cioè, o dagli insegnanti inclusi nel ruolo di onore, o da quelli già inclusi negli elenchi, compilati annualmente, degli insegnanti idonei all'ufficio di preside. I presidi e i direttori degli istituti di istruzione media tecnica, invece, oltre che per queste vie, possono arrivare alla presidenza o alla direzione anche direttamente, non dal ruolo degli insegnanti, ma da quello dei professionisti, attraverso un concorso.

Nella pratica avveniva che, se taluno di costoro si rivelava non idoneo alla direzione, non poteva essere restituito all'insegnamento, perchè dall'insegnamento non veniva. L'odierno disegno di legge mira, appunto, a rendere possibile tale trasferimento, ed è superfluo segnalarne l'opportunità. È da rilevare, soltanto, che il numero dei presidi è scarso, e riguarda soprattutto gli istituti tecnici industriali e minerari; i direttori sono, invece, non pochi, nelle scuole di avviamento a carattere industriale, agrario, commerciale.

Quanto al titolo del disegno di legge, in realtà esso non rispecchia tutta la materia che questo disciplina; ma, poichè non sarebbe possibile una minuta elencazione di tutte le

disposizioni, crede opportuno che sia mantenuto nella sua attuale formulazione.

FIORETTI ERMANNO rileva che, a norma dell'articolo 1, i presidi e i direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione tecnica e i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, non provenienti dal ruolo degli insegnanti, possono essere trasferiti, su domanda o d'autorità, nel ruolo degli insegnanti dei rispettivi istituti e scuole d'istruzione media tecnica.

Trova la disposizione troppo generica e crede che la possibilità del trasferimento debba essere limitata almeno dall'esistenza di un titolo equipollente o, comunque, adatto alle materie che l'interessato dovrà insegnare come professore.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa notare che la garanzia del titolo di studio, oltre al risultato dell'apposita ispezione, è prevista al primo comma dell'articolo 2.

FIORETTI ERMANNO ritiene generica anche la formulazione del secondo comma dell'articolo, secondo cui i presidi e i direttori suddetti, ai quali sia inflitta una punizione più grave della censura, sono senz'altro trasferiti nel ruolo degli insegnanti. È un problema di natura morale assai delicato, se si considera che questi insegnanti debbono essere a contatto dei giovani. L'attuale dizione del comma prevede il trasferimento anche quando si tratti di punizioni molto gravi: sarebbe, quindi, opportuna qualche limitazione. Proporrebbe, pertanto, che invece di dire « ai quali sia inflitta una punizione più grave della censura », si dica: « sia inflitta almeno la censura ».

PRESIDENTE osserva che questa garanzia è implicita nel giudizio della Commissione di disciplina, la quale ha facoltà di decidere se l'infrazione consenta o meno che il professore continui a far parte del corpo insegnante. D'altra parte, non si può non tener conto delle garanzie offerte dallo stato giuridico e dalla legge generale. Sarebbe eccessivo stabilire che un preside o un direttore, al quale sia stata inflitta una punizione più grave della censura, non possa più neanche essere insegnante; e, del resto, questa non è materia della legge attuale, la quale mira soltanto a dare al Ministero una possibilità amministrativa e interna che prima non aveva, quella cioè di trasferire all'insegnamento persone giunte alla presidenza o alla direzione, non dai ruoli degli insegnanti, ma da un concorso.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ANDREOLI, *Relatore*, ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1, perchè alle parole « nominati direttamente » (ai posti di presidi o di direttori) siano sostituite le altre: « in quanto che furono nominati direttamente per effetto di concorso ». Si tratta di un semplice chiarimento.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la sostanza dell'emendamento, ma propone che esso sia formulato nel modo seguente: « perchè nominati direttamente per concorso ».

(*L'articolo 1 è approvato con questa modificazione*).

FIORETTI ERMANNO osserva che, secondo il primo comma dell'articolo 2, il personale trasferito nel ruolo degli insegnanti « è assegnato a quelle cattedre d'istituti e scuole d'istruzione media tecnica che sarà giudicato idoneo a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al risultato di apposita ispezione ». Siccome è possibile che vi siano vari direttori e presidi esonerati dal servizio, i quali concorrano a uno stesso posto, si potrebbe fare tra essi un concorso per titoli, per avere un margine maggiore di scelta.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, invita il Consigliere Fioretti a tener presente che l'odierno disegno di legge non modifica l'ordinamento scolastico. Esso prevede soltanto che i direttori e presidi di istituti di istruzione media tecnica, non idonei all'ufficio che ricoprono, siano trasferiti all'insegnamento. Sin oggi la legge, in questi casi di inidoneità, consentiva due soluzioni soltanto: o mantenere nel ruolo di preside o di direttore la persona non adatta a quel posto, o sancire in una forma assai grave la sua incapacità, escludendola dall'Amministrazione. Poichè questa seconda soluzione non era per ovvie ragioni attuabile, l'odierno provvedimento consente, appunto, il trasferimento nei ruoli degli insegnanti in base al titolo di studio posseduto (requisito formale) e al risultato delle ispezioni subite (requisito sostanziale).

In questo campo non vi è materia di concorso, perchè questi direttori e presidi hanno diritto di esser mantenuti nel ruolo nel quale sono entrati in seguito ad un particolare concorso. Oggi, in base ad un giudizio del Ministero, che assume quasi valore disciplinare, essi possono essere trasferiti in un altro ruolo, che è quello degli insegnanti: si tratta — ri-

pete — non di un provvedimento di carattere generale, ma di un mezzo tecnico per risolvere qualche caso che si è già presentato o che potrà presentarsi in avvenire.

PRESIDENTE fa rilevare, per suo conto, che si tratta di un caso analogo a quello dei provveditori agli studi, alcuni dei quali, pur essendo ottimi capi di istituti, non hanno le particolari attitudini necessarie ad assolvere le nuove funzioni.

FIORETTI ERMANNO non insiste nella sua proposta.

(*L'articolo 2 è approvato nel testo ministeriale — Si approvano pure gli articoli 3, 4 e 5*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Trasformazione in Regio Conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia. (787)

BRASS, *Relatore*, illustra le benemerenze del Liceo musicale « Benedetto Marcello », che ebbe tra i suoi amici e frequentatori più assidui Riccardo Wagner e che ha visto uscire dalle file dei suoi allievi illustri compositori e direttori di orchestra. La sua trasformazione in Regio Conservatorio premia una assidua attività di arte, che non si è limitata alla regione del Veneto, ma si è estesa al campo culturale italiano.

Rileva che il « Benedetto Marcello » ha come sede uno dei palazzi più belli ed insigni di Venezia, quello dei Pisani di Santo Stefano, palazzo che il comune di Venezia donerebbe allo Stato, perchè sia resa, appunto, possibile la regificazione del Liceo musicale.

E poichè è da prevedere che la trasformazione in Regio Conservatorio determinerà anche un ampliamento del programma di attività dell'istituto e il numero dei corsi di studio, l'odierno disegno di legge appare quanto mai opportuno e merita plauso e approvazione incondizionati.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

Avverte che il Ministero dell'interno, di concerto col quale — oltre che col Ministero delle finanze — il disegno di legge è stato presentato, ha chiesto che al terzo comma dell'articolo sia apportato un emendamento, inteso a stabilire che le norme per il passaggio allo Stato del Liceo musicale di Venezia saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto, non solo con il Ministro delle finanze — come è detto nel testo attuale — ma anche con il Ministro dell'interno.

(*L'articolo unico è approvato con questa modificazione*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti di istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti. (786)

ART. 1.

I presidi e i direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione tecnica e i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale non provenienti dal ruolo degli insegnanti, perchè nominati direttamente per concorso ai posti di preside o di direttore, possono essere trasferiti, su domanda o d'autorità, nel ruolo degl'insegnanti dei rispettivi istituti e scuole d'istruzione media tecnica.

I presidi e i direttori suddetti, ai quali sia inflitta una punizione più grave della censura, sono senz'altro trasferiti nel ruolo degl'insegnanti.

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, trasferito nel ruolo degl'insegnanti, è assegnato a quelle cattedre d'istituti e scuole d'istruzione media tecnica che sarà giudicato idoneo a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al risultato di apposita ispezione.

I direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale trasferiti nel ruolo degl'insegnanti a norma del precedente articolo 1, sono assegnati di regola alle cattedre di materie di cultura tecnica e, quando tali cattedre non siano disponibili, a cattedre di materie affini nello stesso ordine di scuole ovvero in scuole tecniche di corrispondente indirizzo, secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

ART. 3.

I presidi dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e i presidi dei Regi istituti tecnici inferiori isolati, i direttori delle Regie scuole tecniche, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, trasferiti nei ruoli degli insegnanti ai sensi della presente legge, sono assegnati rispettivamente a cattedre dei ruoli A e B, con il grado ed il trattamento economico loro spettanti in base al computo dell'anzianità di servizio di ruolo in qualità di preside, ovvero di direttore, all'atto del provvedimento.

ART. 4.

I presidi e i professori dei Regi istituti tecnici agrari, già appartenenti ai ruoli delle cessate scuole pratiche e speciali di agricoltura, assunti ai posti attuali in applicazione della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3214 e della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, possono, su domanda o di autorità, essere trasferiti, rispettivamente, nei ruoli dei direttori e dei professori delle Regie scuole tecniche agrarie, assumendovi la cattedra che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto.

Al predetto personale trasferito in conformità delle disposizioni contenute nel comma precedente è assegnato il grado ed il trattamento economico spettante in base al computo dell'anzianità di servizio di preside o di professore di ruolo all'atto del provvedimento.

ART. 5.

Qualora presso Amministrazioni, Enti o Uffici diversi da quelli centrali o periferici dell'Amministrazione dell'educazione nazionale sia chiamato temporaneamente a prestar servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale di ruolo appartenente a Regi istituti e Regie scuole d'istruzione media tecnica aventi personalità giuridica e autonomia nel loro funzionamento, gli emolumenti spettanti al personale stesso continueranno ad essere corrisposti dagl'istituti e scuole anzidetti, ai quali dovrà essere interamente rimborsata la relativa spesa, compreso l'importo delle ritenute, da parte delle Amministrazioni, Enti ed Uffici sopra menzionati.

Qualora detto personale sia destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni, a prestar servizio presso Amministrazioni, Enti o Uffici non statali, questi sono inoltre tenuti a versare all'Erario anche un contributo pari al dieci per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili, ai fini del trattamento di quiescenza.

Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia. (787)

ARTICOLO UNICO.

Il Liceo musicale pareggiato « Benedetto Marcello » in Venezia è trasformato in Regio Conservatorio di musica con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le condizioni per la regificazione saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, ed il comune di Venezia.

Le norme per il passaggio allo Stato del Liceo musicale di Venezia saranno approvate con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI